



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

Venezia-Mestre, 29 luglio 2019

Prot. n. 2019/1261RI/DR-VE

VERBALE DI GARA N. 26

SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: **Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, rilievo geometrico, tecnologico ed impiantistico e progettazione di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di miglioramento/adequamento strutturale, da restituire in modalità BIM, su beni di proprietà dello Stato ubicati nella Regione Veneto – Lotto 1 CIG 7720784084 – Lotto 2 CIG 77207894A3 – Lotto 3 CIG 7720795995 – Lotto 4 CIG 7720797B3B – Lotto 5 CIG 7720837C3D.**

CUP G19D18000040001

CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6

L'anno **2019**, il giorno **29** del mese di luglio, nei locali dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Veneto, con sede in Venezia-Mestre, Via Borgo Pezzana civico 1, alle ore **14:30** si è riunito il Seggio di gara, nominato con provvedimento prot. n. 2019/315RI/DR-VE del 28/02/2019 a firma del Direttore dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto, Ing. Dario Di Girolamo, per verificare la documentazione amministrativa dei concorrenti che hanno partecipato alla gara in oggetto di cui alla determina a contrarre prot. n. 2018/1886RI/DR-VE del 05/12/2018.

Il Seggio di gara risulta così composto:

Presidente:	Ing. Marica Cestaro;
Componente:	Avv. Lucia Trevisan;
Componente:	Avv. Fabio Spirio.

Viene dato atto che, alla seduta pubblica, non è presente alcun rappresentante degli Operatori offerenti.

Il Seggio di gara prosegue con lo svolgimento delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, esaminando i soccorsi istruttori azionati e valutando i documenti trasmessi con riferimento al Lotto 1, secondo l'ordine creato dal Sistema.

Verificata la tempestività, la regolarità e la correttezza della documentazione inoltrata dal costituendo RTP con mandataria **INNOVATIONS SrL** rispetto a quanto richiesto con



soccorso istruttorio, prt. 4521, si dichiara **AMMESSO** l'operatore economico alla successiva fase di gara.

Il Seggio di gara prosegue con l'analisi del soccorso istruttorio trasmesso dal RT costituendo con mandataria **ITS SrL** a seguito di richiesta con nota prot. 4522. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti riguardo la forma di partecipazione della società BIM Lab s.r.l, il concorrente conferma che quest'ultimo è un operatore economico di cui all'art. 45 comma 2 lett-a) del D.lgs. 50/2016. Al riguardo, il Seggio di gara rileva che, nel paragrafo 5 del disciplinare, è previsto in modo espresso che gli operatori economici ammessi sono solo quelli di cui all'art. 46 del Codice ed unicamente per le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse è stata prevista la possibilità di partecipazione anche di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Del resto, lo stesso D.M. 263/2016 dispone ***“Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento”***, proprio in ragione della platea dei soggetti ammessi alle procedure aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura. Mentre l'art. 45 del Codice dei contratti pubblici accoglie un'accezione molto vasta di operatore economico, l'art. 46 del Codice stabilisce che alle gare aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura sono ammessi solo determinati soggetti, precisamente professionisti singoli che rendono tali servizi, ovvero, società di ingegneria o società comunque costituite tra simili professionisti. In sostanza, con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, la nozione di operatore economico è più circoscritta, includente solo certe forme giuridiche, precludendo così la partecipazione a forme giuridiche distinte. Nel caso concreto, invece, la mandante non è, per sua stessa dichiarazione, né una società di ingegneria, né di professionisti, quanto piuttosto una società di servizi. Pertanto, ai fini della procedura in argomento, non è ammissibile che una delle attività proprie della prestazione secondaria (Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali, da restituirsi in modalità BIM categoria/Id Opere E20) venga eseguita da un soggetto non rientrante fra quelli specificamente ammessi in ragione dell'oggetto della procedura e della natura dei servizi da affidare. La forma di partecipazione della mandante BIM Lab s.r.l. non può ritenersi legittima in quanto risulterebbe elusiva delle regole di partecipazione fissate nella *lex specialis* di gara, traducendosi in una violazione della *par condicio competitorum*, prevalente rispetto al *favor participationis*.

Per questi motivi, il Seggio di gara dichiara **ESCLUSO** il RT costituendo con mandataria **ITS SrL**.

Il Seggio di gara procede con la verifica della documentazione e constatata la tempestività, la regolarità e la correttezza della documentazione inoltrata dal costituendo RTP con mandataria **LA SIA SrL** rispetto a quanto richiesto con il soccorso istruttorio con nota 4523, il Seggio dichiara **AMMESSO** il concorrente alla successiva fase di gara.

Con riferimento alla documentazione amministrativa trasmessa a seguito di soccorso istruttorio dal costituendo RTP con mandataria **Ing. Marco Peroni** richiesto con nota prot. 4524, il Seggio di gara ritiene necessario attivare un soccorso istruttorio di secondo grado con riferimento al mandante Ing. Lorenzo Carobbi, in quanto relativamente ai servizi di progettazione e di diagnosi energetica indicati nel DGUE, rispetto ai quali il mandante ha

dichiarato tipologia del servizio e importo, occorre che lo stesso specifichi la categoria id/opere (non specificatamente richiesta nel soccorso istruttorio attivato con nota prot. 4524). Come precisato nelle FAQ 2 Quesito n. 17, nel caso di esecuzione della sola diagnosi energetica, come nel caso di specie, il componente dell'ATI dovrà concorrere al raggiungimento dei requisiti di cui al paragrafo 7.3 lett. e) ed f) con riferimento alla Categoria e ID delle opere E.20 o superiore, secondo le modalità prescritte dal paragrafo 7.4 del Disciplinare di gara "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE".

Il seggio di gara prosegue con l'analisi della documentazione trasmessa da parte del concorrente RT costituendo con capogruppo mandataria **SIDOTI Engineering SrL**, a seguito della nota prot. 4525. Verificate la tempestività, regolarità e completezza della documentazione trasmessa, il seggio di gara dichiara **AMMESSO** il concorrente alla fase successiva della procedura.

Il seggio di gara prosegue con l'analisi della documentazione trasmessa da parte del concorrente RT costituendo con capogruppo mandataria **SPI SrL** a seguito del soccorso istruttorio richiesto con nota 4526. Verificate la tempestività, regolarità e completezza della documentazione trasmessa, il seggio di gara dichiara **AMMESSO** il concorrente alla fase successiva della procedura.

Il seggio di gara prosegue con l'analisi della documentazione trasmessa da parte del concorrente RT costituendo con capogruppo mandataria **Ing. Annalisa Agrusa** a seguito del soccorso istruttorio richiesto con nota 4518. A seguito dell'analisi della documentazione trasmessa, il seggio di gara rileva che il mandante **Arch. Marco Montalbano** ha omesso, nonostante nel soccorso istruttorio ne venga chiaramente espressa la necessità, di indicare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al punto 7.3 lettere e) ed f), come richiesto al punto 7.4 del disciplinare in caso di RTP con riferimento al servizio dichiarato. In particolare la nota Prot. 2019/4518/DR-VE con cui è stato attivato il soccorso istruttorio specifica: *"Relativamente al servizio che sarà svolto dal mandante Arch. Marco Montalbano, è stata evidenziata un'incongruenza tra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione ("Professionista BIM Verifica Vulnerabilità sismica e redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica") e quanto invece, dichiarato nell'"impegno RTP" ("professionista Responsabile delle attività di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico con restituzione in BIM secondo il capitolato informativo del processo BIM"). E' dunque necessario che venga chiarito il servizio che sarà svolto all'interno del RTP dal mandante Arch. Marco Montalbano. Sulla base del servizio dichiarato, la mandante dovrà indicare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al punto 7.3 lettere e) ed f), come richiesto al punto 7.4 del disciplinare in caso di RTP con riferimento al servizio da espletare."*

Per tale ragione, in assenza di un deficit informativo imputabile alla stazione appaltante nella individuazione delle carenze documentali, del loro contenuto e dei soggetti che le devono regolarizzare, nel rispetto del principio della par condicio competitorum, il seggio di gara **ESCLUDE** il concorrente RT costituendo con capogruppo mandataria **Ing. Annalisa Agrusa**.

Il seggio, terminata l'analisi dei soccorsi istruttori relativamente al lotto 1, dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 17:10.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia-Mestre, 29 luglio 2019

Presidente:

Ing. Marica Cestaro



Componente:

Avv. Lucia Trevisan



Componente:

Avv. Fabio Spirio

